

# ACCORDO PROTOCOLLARE

Le parti contraenti si accordano sull'aggiunta nel contratto collettivo di lavoro cantonale dei seguenti articoli, parti di articolo, frasi o parti di frase:

## **Art. 6 Commissione Paritetica Cantonale**

**6.7.5** c) In caso di gravi e manifeste inadempienze la CPC può ordinare la sospensione dei lavori sui cantieri quale misura provvisoria.

## **Art. 14 Salari minimi**

14.1

Modifica delle descrizioni delle categorie professionali come segue:

### **Vetraio qualificato:**

**lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavoro.**

### **Vetraio:**

**lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale o che ha svolto l'attività di aiuto vetraio per quattro anni nella stessa azienda o 48 mesi nel settore in Svizzera o all'estero: questa misura è applicabile unicamente per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2018. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l'assegnazione a questa categoria.**

### **Aiuto vetraio:**

**lavoratore con limitate conoscenze professionali**

**I minimi salariali dal 1° gennaio 2018 di tutte le classi salariali vengono aumentati del 0.7%.**

**I salari mensili degli apprendisti (per i nuovi percorsi formativi, ossia dall'anno scolastico 2018-2019) vengono modificati come segue:**

**I anno di tirocinio: 700 fr**

**II anno di tirocinio: 850 fr**

**III anno di tirocinio: 1250 fr**

**IV anno di tirocinio: 1450 fr**

## **Art. 14<sup>bis</sup> Personale interinale e assunzioni d'impiego**

<sup>1</sup> La messa a disposizione della manodopera da parte di agenzie di collocamento come pure l'assunzione di lavoratori attraverso le assunzioni d'impiego è disciplinata in funzione del numero del personale presente sul cantiere secondo i seguenti parametri:

- a) da 1 a 5 lavoratori, è ammesso il prestito o l'assunzione d'impiego di 2 lavoratori
- b) da 6 a 10 lavoratori, è ammesso il prestito o l'assunzione d'impiego di 3 lavoratori
- c) oltre 10 lavoratori, è ammesso il prestito o l'assunzione d'impiego del 30% dei lavoratori.

<sup>2</sup> Ulteriori deroghe motivate potranno essere richieste alla CPC con un anticipo di 48 ore.

<sup>3</sup> Queste condizioni vengono derogate in caso di lavori che sottostanno alla LCPubb.

## **Art. 15<sup>bis</sup> Lavoro in subappalto e responsabilità solidale**

<sup>1</sup> Se un imprenditore e/o promotore appaltatore affida l'esecuzione di parte dei lavori o di tutti i lavori di un'opera che rientrano nel campo di applicazione del CCL a uno o più subappaltatori, è tenuto a stipulare con ognuno di essi un contratto scritto di subappalto debitamente sottoscritto dal subappaltatore.

<sup>2</sup> In mancanza di un contratto di subappalto sottoscritto fra le parti e conforme a quanto indicato all'art. 15<sup>bis</sup> cpv. 1, l'appaltatore è ritenuto solidalmente responsabile con il subappaltatore per il mancato rispetto del presente CCL nel subappalto in questione e, oltre ad essere sanzionato per la violazione dell'art. 15<sup>bis</sup> cpv. 1 CCL, verrà condannato al pagamento delle sanzioni che sono state inflitte o avrebbero dovuto essere inflitte al subappaltatore. In tal caso l'appaltatore deve essere coinvolto nelle procedure previste dal CCL a carico del subappaltatore con i medesimi diritti di quest'ultimo.

<sup>3</sup> La CPC può in ogni momento chiedere all'appaltatore o al subappaltatore di produrre una copia del contratto di subappalto per verificarne l'esistenza e la conformità con l'art. 15<sup>bis</sup> cpv. 1 CCL.

<sup>4</sup> Si richiamano i contenuti dell'art. 5 della LDist (Legge federale sui lavoratori distaccati - Responsabilità Solidale).

## **Art. 16 Durata del lavoro / orario flessibile / tempo di viaggio**

**16.5** In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell'art. 20.3 CCL) oltre l'orario normale al sabato, previa autorizzazione della CPC, di notte e nei giorni festivi previa autorizzazione delle competenti autorità (cantonali o federali) e della CPC.

Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione, tramite l'apposito formulario. Le richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro.

In caso di manifesta e giustificata urgenza, si potrà notificare l'attività svolta posteriormente, entro il lunedì seguente alle ore 12.00.

## **Art. 16<sup>bis</sup> Condizioni contrattuali specifiche**

<sup>1</sup> Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.

<sup>2</sup> Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell'ordine: il grado d'occupazione, i giorni della settimana d'impiego e la fascia oraria d'impiego prevista. Il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all'art. 15 CCL relative al pagamento del salario.

<sup>3</sup> I contratti di lavoro dovranno essere tempestivamente notificati alla CPC.

## **Art. 32 Durata del contratto collettivo di lavoro del cantone Ticino**

<sup>1</sup> Il presente CCL entra in vigore il 1° gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2020.

per l'Associazione Vetriere del Canton Ticino:

Marco Jelmini

Costantino Chiesa

per il Sindacato UNIA, segretariato centrale:

V. Alleva

A. Ferrari

per il Sindacato UNIA, Regione Ticino e Moesa:

E. Borelli

I. Cima

per l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese:

R. Ricciardi

G. Scolari

6500 Bellinzona, 6 marzo 2018